



COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 85
DEL 31.07.2015

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO : AGGIORNAMENTO PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE DI CUI ALL'ART. 39 DELLA LEGGE 27.12.1997, N. 440 – ANNI 2015/2017.

L'anno *duemilaquindici*, addì *trentuno* del mese di *luglio* alle ore *19,00* nella sede Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, sono stati convocati per oggi a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano i Signori:

			Presenti	Assenti
1	DELCONTI Giovanni	Sindaco	X	
2	MINGOZZI Federica	Assessore – Vicesindaco	X	
3	LUONGO Pierpaolo	Assessore	X	
4	PIAZZA Walter	Assessore	X	
5	GAVINELLI Roberta	Assessore esterno	X	
		Totale	5	

Assiste all'adunanza il *Segretario Comunale Dott.ssa GIUNTINI Francesca* che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. DELCONTI Giovanni, nella sua qualità di Sindaco, assume la *Presidenza* e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

G.C. n. 85 del 31.07.2015

OGGETTO: AGGIORNAMENTO PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE DI CUI ALL'ART. 39 DELLA LEGGE 27.12.1997 n. 449 - ANNI 2015/2017.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 89, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni, le province e gli altri enti locali territoriali, nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di servizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'art. 91, comma 1, del citato decreto dispone che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale;
- l'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, stabilisce che nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate previa verifica degli effettivi fabbisogni;
- l'art. 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 stabilisce che le Amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 1 c. 557 della L. 27.12.2006 n. 296 come sostituito dall'art. 14 c. 7 del D.L. 331.5.2010 n. 78 conv. in L. 30.7.2010 n. 122, ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti dal patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali;

VISTA la legge n. 114/2014, di conversione del decreto legge n. 90/2014, che:

- abroga l'art. 76 c.7 del D.L. 25.6.2008 n.112 (conv. L. n. 133/2008) e modificato dalla L. 26 aprile 2012 n. 44 (conversione con modif. del D.L. 2.3.2012 n. 16) il quale stabiliva *"E' fatto divieto agli Enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti , di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale"*;
- introduce il comma 557 *quarter* legge 296/2006, sostituendo, per gli enti soggetti al patto di stabilità, il tetto dell'anno precedente con quello medio del triennio 2011/2013;

- modifica l'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, stabilendo che il limite in detto articolo previsto circa la spesa flessibile (*id est* il 50% del 2009) non si applica agli enti soggetti al patto di stabilità che siano in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui all'art. 1 comma 557 Legge 296/06; Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

VISTO il D.Lgs. 368/2001 con riguardo alla disciplina delle assunzioni a tempo determinato;

RICHIAMATA la deliberazione n. 25/2014 della Corte dei Conti Sezione Autonomie con la quale è chiarito che a decorrere dall'anno 2014 il nuovo parametro cui è ancorato il contenimento della spesa di personale è la spesa media del triennio 2011/2013, che assume pertanto un valore di riferimento statico;

PRESO ATTO di quanto disposto dall'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014: *“ Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente (...). La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile”*;

DATO ATTO che la stessa Sezione, con la deliberazione n. 27/2014, ha esaminato dettagliatamente la problematica dei “resti assunzionali”, giungendo alle seguenti conclusioni:

- *“a decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile” sembra preordinata a risolvere un problema diverso, pur presente negli enti che debbono ridurre la spesa: la possibilità di tenere conto delle cessazioni future ma già definite. Infatti, il riferimento alla programmazione sembra lasciare intendere che il triennio possa essere quello successivo al 2014, così come la dicitura riferita alle risorse “destinate” alle assunzioni. Ciò risulta funzionale anche perché, di solito, gli enti impiegano un periodo di tempo piuttosto lungo per svolgere un concorso pubblico: questa norma consente perciò di rendere la programmazione più coerente anche con i fabbisogni futuri.*
- *il limite di spesa per procedere alle assunzioni nel 2014 e 2015 deve essere calcolato sulla base del 60% della spesa relativa a quella del personale di ruolo cessato nell'anno precedente;*

CONSIDERATO che, per consolidata espressione delle varie Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, non sono soggette a limitazioni di capacità assunzionale:

- le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette di cui alla legge 68/1999, nel limite della quota d'obbligo;
- l'acquisizione di personale tramite l'istituto della mobilità volontaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, purché il passaggio di personale avvenga tra enti entrambi sottoposti a vincoli di assunzioni e di spesa;

Richiamata la propria precedente deliberazione G.C. n.22 in data 17 marzo 2015, esecutiva ai sensi di legge con la quale è stata riderminata, previa verifica dell'insussistenza situazione di esubero od eccedenza di personale ai sensi dell'art.33 del D.lgs. n.165/2001 3 s.m.i., la dotazione organica del Comune di Bellinzago Novarese compatibilmente con i vincoli della finanza pubblica;

Richiamata la precedente deliberazione G.C. n.54 del 25 luglio 2014 di approvazione del programma del fabbisogno del personale per il triennio 2014/2016 e ravvisata la necessità di procedere all'aggiornamento della stessa in ragione della mutata situazione di fatto e di diritto;

VISTI in proposito

- l'art. 1 commi 421 e seguenti della legge n.190/2014 che vincola le facoltà assunzionali relativi agli anni 2015 e 2016 alla ricollocazione del personale degli Enti di "Area Vasta" anche in eccedenza alle capacità assunzionali nonché gli artt. 4 e 5 del D.L. n.78/2015 *Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali* in fase di conversione;
- Gli artt.4 e 5 del D.L. n.78/2015 in fase di conversione che confermano e rafforzano l'obbligo degli Enti Locali di attivare preventivamente la ricollocazione del personale degli Enti di Area Vasta senza una chiara definizione dei criteri e modalità di attivazione della procedura

Dato atto delle criticità gestionali derivate dalla cessazione dal servizio per quiescenza nel 2014 e 2015 di n.3 unità con particolare riferimento ai servizi di vigilanza ed educativi che richiedono una risoluzione tempestiva e non ulteriormente procrastinabile;

Ritenuto, nelle more di una chiara definizione delle modalità di ricollocazione del personale delle Province e degli Enti di Area vasta, di ricorrere all'istituto del lavoro flessibile nelle diverse fattispecie previste e per tanto procedere all'aggiornamento del programma triennale del fabbisogno del personale

DATO ATTO, come da attestazione del Responsabile del servizio finanziario che il Comune di Bellinzago Novarese:

- non versa in situazioni strutturalmente deficitarie e risulta in equilibrio di bilancio secondo i criteri ministeriali;
- ha un incidenza delle spese di personale sulle spese correnti a consuntivo 2014 pari al 27,15%
- ha rispettato il patto di stabilità relativo all'esercizio finanziario 2014;
- ha osservato le disposizioni della normativa vigente in tema di contenimento della spesa del personale, rispetto al valore medio del triennio 2011/2013 (art. 1 comma 557 ss.mm.ii. legge 296/06);
- che la spesa sostenuta per forme di lavoro flessibile nel triennio 2007/2009 è pari ad € 7.000,00;

Considerato che le disposizioni di cui al comma 28 dell'art.9 del D.L. n.78 su richiamo *"costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale"*;

Richiamata a tal riguardo la deliberazione della Corte dei Conti – sezione riunite n.11/CONTR/2012 che fornisce indicazioni in merito all'adeguamento degli ordinamenti locali alla disciplina generale, nonché la deliberazione G.C. n.51 in data 12.06.2012 avente

ad oggetto: “Art.9 c.28 D.L. n.78/2012 – Approvazione criteri per il ricorso a forme di lavoro flessibili.”

ATTESO che questo Ente con propria precedente deliberazione n. 81 in data 08.07.2015 ha approvato il piano delle azioni positive valido per il triennio 2015-2017, così come stabilito dalla vigente normativa in merito alle pari opportunità tra uomo e donna;

ATTESO che la proposta di programmazione del fabbisogno è suscettibile di eventuale modifica, qualora si verificassero, successivamente all'approvazione del presente atto, esigenze tali da determinare mutamenti del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione comunque delle risorse finanziarie;

DATO ATTO che verrà data successiva informazione del presente provvedimento alle OO.SS. ai sensi dell'art.7 del CCNL del 1°/4/1999;

VISTO l'art. 48 u.c. del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267 in base al quale è riconosciuta alla Giunta la competenza per l'adozione del presente provvedimento;

VISTO il comma 10-bis dell'art. 3 del D.L. 24-6-2014 n. 90, convertito in legge n. 114/2014, a mente del quale il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui all'art. 3 del D.L. stesso da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti e dato atto che è stata acquisita la certificazione del revisore dei conti;

ACQUISITE sulla proposta inerente la presente deliberazione le attestazioni di regolarità contabile resa dal responsabile dell'ufficio finanziario e di regolarità tecnica resa dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267/200;

CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

PER le motivazioni riportate nella premessa narrativa al presente dispositivo e richiamate a farne parte integrante e sostanziale:

1. DI Aggiornare il programma del fabbisogno del personale già approvato con deliberazione n.54/2014, prevedendo per il triennio 2015-2017, nel rispetto dei limiti e principi stabiliti con deliberazione G.C. n. 51 in data del 12.06.2012, il ricorso al lavoro flessibile nelle diverse fattispecie:

- Dell'utilizzo a tempo parziale del personale dipendente di altra P.A. appartenente al comparto degli Enti locali in applicazione dello strumento convenzionale di cui all'art.,14 del CCNL 22.01.2004.
- Dell'istituto del lavoro accessorio
- Dei contratti flessibili, art. 36 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, mediante utilizzo di graduatorie già operative presso altre pubbliche Amministrazioni

2. DI DARE ATTO che la programmazione del fabbisogno prevede di fronteggiare con tali tipologie di lavoro flessibile le esigenze improcrastinabili derivanti dalle vacanze d'organico e finalizzate alla sostituzione di figure professionali non altrimenti reperibili nella dotazione

organica e necessari all'assolvimento degli adempimenti istituzionali per garantire il rispetto di inderogabili standard qualitativi e quantitativi dei servizi erogati e precisamente:

Esercizio finanziario	N. POSTI	Durata	Categoria	Profilo professionale	Modalità di acquisizione
2015/2016	1 p.t. 10/18 ore settimanali	6 mesi prorogabile	D	Specialista attività polizia locale	Art.14 CCNL 2004
	11 p.t. 10/18 ore settimanali	6 mesi Prorogabile	C	Istruttore tecnico amministrativo	Art.14 CCNL 2004
	1 secondo le esigenze temporanee ed eccezionali che dovessero manifestarsi nel corso dell'anno	Max 6 mesi	C	Educatore	Lavoro accessorio/ Contratto flessibile

3. DI DARE ATTO che la presente programmazione del fabbisogno è suscettibile di eventuale modifica, qualora si verificassero, successivamente all'approvazione del presente atto, esigenze tali da determinare mutamenti del quadro normativo di riferimento relativamente al triennio in considerazione e comunque compatibilmente con le risorse finanziarie.

4. DI DARE ATTO che gli oneri derivanti dal presente provvedimento troveranno adeguata copertura nel bilancio pluriennale 2015/2017.

5. DI TRASMETTERE copia del presente atto al Revisore dei Conti per l'accertamento di cui all'art. 19, comma 8, della legge n. 448/2001.

6. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alle OO.SS. e alle R.S.U. ai sensi dell'art. 7 del CCNL 1/4/1999;

7. DI DICHIARARE, con successiva e separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, IV comma D. Lgs. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Personale

Esaminata la proposta di deliberazione *sopra riportata, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000*

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa"

TRASMETTE

La proposta di deliberazione sopra riportata al responsabile del Servizio Finanziario per l'acquisizione dell'attestazione di competenza in ordine ai riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

F.to Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Giuntini Francesca

Lì, 31.07.2015

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, esaminata la proposta di deliberazione *sopra riportata, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000* “

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine in ordine agli effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

F.to Il Responsabile del Servizio
Manfreda Franco

Lì, 31.07.2015

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE

F.to Dott. DELCONTI Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott...ssa Francesca GIUNTINI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO CONSILIARI

Si certifica che, copia del presente verbale, viene pubblicata il **19.08.2015** all'Albo Pretorio On-Line ai sensi dell'art.124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi e contemporaneamente ne viene data comunicazione ai Capi Gruppo Consiliari ai sensi dell'art.125 del medesimo D. Lgs.

Dalla residenza municipale, **19.08.2015**

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Corrado ZANETTA
